

**Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, Puteolana, Nullitatis
matrimonii, sentenza 9 ottobre 2013, Pasquale Silvestri ponente**

Massime

(1) Esistono qualità obiettivamente talmente rilevanti che, unendosi alla persona fisica fino ad incorporarsi in essa, la fanno essere diversa da quella che appare. Tali qualità vanno considerate in armonia con la struttura e le finalità proprie del matrimonio e tenendo presente la coppia in concreto.

(2) Esiste una *voluntas implicita* in ogni nubente nel non volere quella qualità che alla luce del patrimonio etico-socio-culturale di un determinato ambiente storico viene ritenuta sostanziale per identificare la persona nel matrimonio. In virtù di tale volontà implicita la persona perde la sua stessa identità personale matrimoniale e, anche se fisicamente identificata, non è la persona *suapte natura habilis* all'atto giuridico-matrimonio.

(3) Quando un soggetto sposa una persona affetta da AIDS, da sclerosi multipla, da un'alterazione genetica che provocherà la morte di eventuali figli, oppure patologicamente orientata all'incesto ed all'abuso sessuale dei propri figli, si deve pensare che, già all'epoca delle nozze e prima di esse, vi fosse in lui una *voluntas implicita* di non volere un matrimonio con un portatore di una di tali patologie, perché questo è il comune sentire di ogni persona sana ed equilibrata che va al matrimonio.

(4) Il consorzio di tutta la vita che viene costituito tra l'uomo e la donna in virtù del patto matrimoniale, nella sua dimensione ontologica, è caratterizzato dalla *ordinatio ad bonum prolis* (can. 1055, § 1) con inerenti i diritti-obblighi essenziali, i quali non solo incidono sullo stato di vita matrimoniale, ma sono già presenti nel momento costitutivo del matrimonio, in quanto entrano nell'oggetto formale del consenso. I coniugi devono pertanto essere immuni da anomalie mentali che li rendano incapaci a svolgere in pieno il compito educativo.

(5) Avendo dato la vita al figlio, i genitori hanno il dovere e il diritto di tutelarla e di aiutarla a svilupparsi in tutte le sue componenti fisiche, psichiche e spirituali fino alla maturità della persona. Essi hanno pertanto, rispetto alla prole, un dovere educativo di tipo giuridico cui si impegnano prestando il consenso matrimoniale.

(6) Provoca una incapacità ad assumere gli oneri coniugali la *patologia della fornitura delle cure*, che si ha quando i genitori non provvedono adeguatamente ai bisogni, fisici e psichici, del bambino in rapporto al momento evolutivo e all'età. Ancora più evidente è tale incapacità nel caso di patologie psicosessuali, quali l'abuso sessuale, la pedofilia, l'incesto.

Nota di commento di Paolo Moneta

Errore sulla qualità della persona ed incapacità alle obbligazioni coniugali nel caso di genitore incestuoso

1) La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano merita di essere segnalata sia per la particolarità del caso concreto (si trattava di un padre che aveva abusato sessualmente della figlia fin da quando essa aveva tre anni), sia per l'ampia ed approfondita trattazione alla quale esso dà adito in ordine a due capi di nullità: l'errore sulla qualità della persona e l'incapacità di assumere le obbligazioni coniugali. La sentenza ritiene che il caso sia di tale gravità da risultare assolutamente incompatibile con una comunità di vita veramente matrimoniale e che vi siano tutti gli estremi per inquadrarlo compiutamente in ambedue i capi di nullità. Cercheremo ora di mettere in luce, sia pur brevemente, i momenti più significativi delle argomentazioni adottate per giungere a tali conclusioni.

Cominciando dall'errore, nonostante gli studi e le ormai numerose sentenze rotali in argomento, rimane pur sempre una questione, per dirla con una famosa frase del Gasparri, "*maximi momenti et difficillima, quam DD. dum student extricare, implicant magis*"¹. Anche la disciplina del nuovo Codice del 1983, pur cercando di razionalizzare la materia, ha lasciato sussistere dubbi ed incertezze interpretative. Essa

¹ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Città del Vaticano, 1932, vol. II, p. 19.

continua a mantenere la tradizionale figura dell'*error in persona*, quello cioè riguardante (almeno nella sua più immediata interpretazione letterale) l'identità fisica del contraente. Rimane ferma anche la regola generale secondo la quale l'errore sulle qualità dell'altro nubente, anche se causa (ossia motivo determinante) del contratto, non pregiudica la validità del matrimonio. Questa regola subisce però un'eccezione: l'errore diventa invalidante quando cade su una qualità "*quae directe et principaliter intendatur* (can. 1097). Accanto a questo tipo di errore sulla qualità (che si sostituisce a quello dell'*error redundans in errorem personae* previsto dal precedente codice – can. 1083 § 2 n. 1) il legislatore ha introdotto una nuova ed autonoma figura di errore invalidante, quello dell'errore causato da dolo, ossia di un errore che cade su una qualità "*quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest*" (can 1098), ma che acquista efficacia invalidante il consenso matrimoniale soltanto quando è provocato da un inganno, da un dolo posto in essere a danno del nubente.

Questo assetto normativo, almeno nelle presumibili intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto coprire tutte le ipotesi di errore meritevoli di essere prese in considerazione ai fini della nullità del matrimonio, senza dare adito ad interpretazioni troppo larghe ed indeterminate, tale da far sì, per usare un'altra celebre frase del Gasparri, che "*innumera coniugia evaderent dubia et litibus exposita*"².

Ma l'esperienza concreta - che riesce sempre ad andare al di là delle pur accurate ed attente previsioni normative – ha ben presto dimostrato che vi sono casi (e quello di cui si è occupata la nostra sentenza è un esempio lampante) che non rientrano precisamente nelle disposizioni legislative, ma che per la loro intrinseca gravità non

² P. GASPARRI, *op.cit.*, vol. II, p. 21.

possono essere ritenuti compatibili con il matrimonio, tanto più se inteso come *totius vitae consortium*, ossia secondo la concezione personalistica chiaramente delineata dal Concilio Vaticano II e fatta propria dallo stesso Codice canonico³. Per evitare di commettere sostanziali ingiustizie e memori del diritto dei fedeli di essere giudicati “*servatis iuris praescriptis*”, ma , “*cum aequitate applicandis*” (can. 221 § 2), in dottrina ed in giurisprudenza si sono individuati diversi itinerari interpretativi, tali da consentire il superamento del rigido assetto normativo ora descritto. Un primo di questi orientamenti ha fatto leva sul concetto di persona, riproponendo un indirizzo interpretativo maturato ancora sotto la vigenza del precedente codice e che ha trovato la sua espressione più compiuta nella ormai famosa sentenza c. Canals del 21 aprile 1970⁴. Secondo questo indirizzo, l'errore in persona non può essere confinato nel caso di scuola dell'errore sull'identità fisica, quello che presuppone un vero e proprio scambio della persona, ma deve fare riferimento ad un concetto di persona *magis integre et complete considerata*, ossia a quella persona che risulta dall'insieme di una serie di qualità di particolare rilevanza (*sostanziali*), che concorrono a delinearne la specifica fisionomia. Questa soluzione interpretativa era stata adottata con riferimento alla figura dell'*error qualitatis redundans in errorem personae* previsto dal vecchio Codice, ma si è ritenuto che potesse essere riproposta anche alla luce della nuova legislazione, applicandola, in particolare, alla fattispecie dell'*error in persona* che essa continua a prevedere (can. 1097 § 1).

³ Mi permetto rimandare in proposito alla mia nota *Un intervento risolutivo della Rota Romana in tema di errore sulla persona ?*, in *Dir. Eccl.*, 1995, II, p. 234 ss., ora anche in ‘*Communitas vitae et amoris*’. *Scritti di diritto matrimoniale canonico*, Pisa, 2013, p. 279 ss.

⁴ *Decisiones seu sent.*, Vol. LXII, p. 370 ss.

Un altro indirizzo interpretativo fa invece diretto riferimento alla figura di errore di qualità invalidante espressamente prevista dal Codice, ossia quella dell'errore su una qualità *intesa direttamente e principalmente*. Questo tipo di errore presuppone che il nubente conferisca primaria importanza ad una specifica qualità che intende assolutamente ritrovare nel proprio coniuge, perché costituisce momento essenziale di un ben delineato progetto di vita matrimoniale che intende realizzare. Esso non può che riguardare situazioni particolari e di raro accadimento, perché la grandissima maggioranza delle persone si sposa con una considerazione globale ed unitaria della persona, senza concentrare la propria volontà su una sua specifica qualità. Qualità generiche come la buona salute, la dirittura morale, la bontà di carattere non sono quindi normalmente oggetto di una specifica direzione della volontà e non possono quindi di per sé dar luogo ad un errore invalidante il matrimonio. Si è allora pensato di dare rilievo alla *volontà implicita*: la qualità oggetto dell'errore può essere ritenuta *implicitamente intesa directe et principaliter*, quando viene comunemente ritenuta di determinante importanza nell'ambiente sociale e culturale in cui vive la persona. Può, in tal modo, essere riconosciuta efficacia invalidante ad un errore sulla verginità o sulla fertilità della sposa in quelle popolazioni nelle quali per costume atavico, per tradizione radicata e per comune cultura si ritiene essenziale ed imprescindibile che la donna si accosti al matrimonio in possesso di una di tali qualità⁵.

Ma anche chi ritiene di doversi attenere ad una lettura rigorosa del dettato legislativo - come ad esempio uno dei più autorevoli canonisti

⁵ Decisamente a favore di questo indirizzo interpretativo è la sentenza rotale 26 maggio 1989 c. Faltin, pubblicata in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 77 ss.

della nostra epoca, Urbano Navarrete - lascia pur sempre aperta una qualche possibilità di andare al di là di esso, facendo ricorso a quella sorta di valvola di sicurezza che nel diritto della Chiesa è costituita dal diritto naturale⁶.

La sentenza in esame del Tribunale Campano ha ben presenti gli indirizzi interpretativi che abbiamo brevemente rievocato, ma anziché adottarne specificamente uno di essi - e qui sta forse il pregio maggiore della sua argomentazione in questa delicata materia - li unifica e li fonde in un unico e comprensivo orientamento.

Sotto l'influsso dei principi affermati dal Concilio Vaticano II, il quale ha evidenziato i diritti della persona umana e la sua dignità - osserva la sentenza - è cessata la rigida interpretazione che si aveva sul c.d. *error redundans*. "E se è vero che il concetto di persona non può essere talmente esteso *ita ut comprehendat omnia quae pars in comparte desiderare potest aut adesse autumat*, tuttavia esistono delle qualità obiettivamente talmente rilevanti che, unendosi alla persona fisica fino ad incorporarsi in essa, la fanno essere diversa da quella che appare". Indipendentemente dalla posizione soggettiva assunta dal contraente, una qualità di questo tipo "ha valore di absolutezza, valore primario e fondamentale tale che senza di essa qualità la stessa persona, la sua identità sostanziale, risulta essere diversa, un'altra né intellettualmente a sé rappresentata né liberamente voluta".

⁶ "Non ci può essere dubbio - scrive Navarrete - che possano darsi dei casi di errore (doloso o non doloso, poco importa) riguardanti una qualche qualità così radicalmente contraria alla comunione di vita e d'amore propria del matrimonio, istituito da Dio con le sue leggi (cf. GS 48, 1), che esercita un'efficacia invalidante direttamente per diritto naturale, senza che il caso rientri nel c. 1097 §2 né nel c. 1098. Tali nullità sono esistite ed esistono indipendentemente dal diritto positivo vigente. D'altra parte, lo spirito del diritto canonico e la equità naturale esigono che tali casi possano essere dichiarati nulli, anche se non sarà facile trovare nel CIC il capitolo di nullità per il quale possano essere accusati dinnanzi ai tribunali della Chiesa" (*Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturali an iuris positivi Ecclesiae ?*, in *Periodica*, 1987, p. 161 ss. ed ora (nella versione in lingua spagnola) *Derecho matrimonil canonico*, Madrid, 2007, p. 766 ss.).

D'altro canto, continua la sentenza, le qualità della persona vanno considerate in armonia “con la natura, la struttura e le finalità essenziali dell’istituto matrimoniale e tutte accomodate col matrimonio concreto che viene celebrato tra due persone di sesso diverso in un determinato contesto storico. Evidentemente si tratta di considerare oggettivamente che una certa situazione di fatto - secondo l’oggettivo sentire umano - non risponda alla natura essenziale del connubio, sia cioè preclusiva delle sue finalità etico-giuridiche essenziali”.

Ma in questi casi – e qui la sentenza fa proprio il secondo indirizzo interpretativo a cui abbiamo prima accennato – “possiamo dire che esiste una *voluntas implicita* in ogni nubente nel non volere quella qualità, oppure quel coniuge privo di quella determinata qualità”. Questa volontà implicita “deve essere ritenuta come giuridicamente rilevante, primieramente perché tutto l’ambiente ritiene sostanziale una determinata qualità per identificare la persona nel matrimonio”: la *voluntas implicita* “fa sì che la persona, anche se fisicamente identificata, non è la persona *suapte natura habilis* all’atto giuridico-matrimonio”.

Con più specifico riferimento al caso concreto sottoposto al giudizio, riprendendo alcune incisive argomentazioni esposte da Mons. Pompedda sull’influsso dell’AIDS sulla validità del matrimonio⁷, la sentenza osserva che “chi, dopo le nozze, si rende conto di aver sposato una persona affetta da AIDS che prima di sposare nemmeno sapeva di essere sieropositivo è evidente che si deve pensare che, già all’epoca delle nozze e prima di esse, vi fosse

⁷ Cfr. M. F. POMPEDDA, *Problematiche di diritto canonico in relazione all’AIDS*, in *Matrimonio canonico e AIDS*, a cura di S. Gherro e G. Zuanazzi, Torino, 1995, p. 49 ss.

sia in lei che in lui una *voluntas implicita* di non volere un matrimonio con un portatore di AIDS perché questo è il comune sentire di ogni persona sana ed equilibrata che va al matrimonio”. La stessa cosa deve ritenersi in caso di altre gravi affezioni quali la sclerosi multipla un’alterazione genetica che provocherà la morte degli eventuali figli, una grave tossicodipendenza ed anche (come si è verificato nel caso concreto) un patologico orientamento all’incesto ed all’abuso sessuale dei propri figli. Riguardo a quest’ultima affezione, che si è appunto verificata nel caso di specie, risulta chiaro che “nella parte attrice, come in tutti coloro che vanno al matrimonio, vi era una *voluntas implicita* nel non volere sposare un uomo portatore di tendenze incestuose che certamente determinano l’essere completamente diverso del coniuge desiderato e quindi il chiaro errore di persona”.

Si può così concludere che per aversi errore di qualità invalidante il matrimonio “si richiede innanzitutto la valutazione oggettiva della qualità perché essa possa assurgere a sostanza della persona”; ma perché possa darsi rilevanza alla *voluntas saltem implicita* si richiede che detta qualità sia ritenuta di grandissima importanza dalla generalità degli uomini di un determinato contesto sociale - storico di cui i nubenti fanno parte”. Non occorre quindi che la qualità sia elevata a valore sostanziale per espressa determinazione intenzionale del nubente (come richiede, nella sua formulazione letterale, la prescrizione legislativa: *quae directe et principaliter intendatur*): l’errore risulta invalidante per *volontà implicita* quando la *qualitas* è “ritenuta sostanziale della persona *iuxta universalissimam aestimationem hominum*, di un certo luogo e di un certo tempo, di un certo contesto sociale e di una certa epoca storica”.

2) L'altro capo di nullità affrontato dalla sentenza in esame è l'*incapacitas onera coniugalia assumendi* prevista dal can. 1095 n. 3. Anch'esso è ritenuto sussistente e tale da pregiudicare radicalmente la validità del matrimonio. I due capi di nullità sono da ritenersi concorrenti e non incompatibili tra di loro, perché l'uno riguarda il consenso della parte attrice, che risulta viziato per un errore su una qualità dell'altra parte; l'altro attiene alla capacità del convenuto ad impegnarsi agli obblighi fondamentali del matrimonio. La sussistenza di uno solo di essi era indubbiamente sufficiente a dichiarare la nullità del matrimonio, ma giustamente la sentenza ha voluto trattare, in modo non meno approfondito, anche questo secondo capo per una apprezzabile esigenza di giustizia e di esauriente ricostruzione della realtà.

Il profilo più interessante che emerge dalla trattazione di questa seconda figura di nullità è la considerazione dell'*incapacitas* con riferimento non tanto alle obbligazioni essenziali riguardanti la relazione interpersonale tra i due coniugi, ma con specifico riguardo alle obbligazioni nei confronti della prole, attinenti al rapporto genitori-figli. Or non c'è dubbio che anche queste obbligazioni rientrino tra quelle che il nubente deve essere in grado di assumere, perché il matrimonio è un *totius vitae consortium* non chiuso in se stesso, ma aperto alla generazione ed all'educazione di una nuova creatura. Ma la sentenza in esame conduce su questo profilo un'ampia ed esauriente trattazione che merita di essere, sia pur nei suoi momenti essenziali, ripercorsa.

Per prima cosa essa ha cura di approfondire la natura e i contenuti delle obbligazioni del genitore nei confronti dei figli: “Il consorzio di tutta la vita che viene costituito tra l'uomo e la donna in

virtù del patto matrimoniale, nella sua dimensione ontologica, è caratterizzato dalla *ordinatio ad bonum prolis* (can. 1055, § 1) con inerenti i diritti-obblighi essenziali”. I coniugi quindi “devono essere anche capaci di assolvere il compito educativo rispetto ai propri figli e, in particolare in riferimento al momento del *matrimonium in fieri*, essere immuni da anomalie mentali che li rendano incapaci a svolgere in pieno tale compito”.

Il *bonum prolis* comprende in sé l’educazione dei figli giacché – come ricorda Giovanni Paolo II nella esortazione apostolica *Familiaris Consortio* - cooperando con Dio alla generazione di una nuova persona, i genitori “assumono perciò stesso il compito di aiutarla a vivere una vita pienamente umana” (n. 36, § 1). Il Codice canonico, più in particolare, pone a carico dei genitori “il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa” (can. 1136). I genitori hanno quindi, rispetto alla prole, “un dovere educativo di tipo giuridico cui si impegnano prestando il consenso matrimoniale”. Essi infatti, “avendo dato la vita al figlio, hanno il dovere e il diritto di tutelarla e di aiutarla a svilupparsi in tutte le sue componenti fisiche, psichiche e spirituali fino alla maturità della persona”. Si tratta, insomma, di “un diritto - dovere essenziale alla condizione di genitori, i quali collaborano con Dio nel trasmettere la vita umana”.

Sulla base di questi principi di fondo, la sentenza scende ad illustrare gli specifici contenuti di tale fondamentale diritto-dovere. Si può così affermare che esso ricomprende tre momenti essenziali: l’amore verso i figli, la cura della loro salute e del loro sviluppo corporale, l’educazione integrale. Riguardo al primo, “occorre

sottolineare che i genitori hanno il grave obbligo di amare i figli”, e che pertanto vi può essere una presunzione di esclusione del *bonum prolis* “da parte di coloro che sposano proponendosi di abbandonare i figli, di rinunciare a ogni cura verso di loro, di sottoporli a sevizie, ad abusi e a morte”. Riguardo al secondo momento, va rilevato che “la sollecitudine per la prole generata e la sua promozione fino alla maturità umana comprende anche la cura della sanità e dello sviluppo corporale dei figli. I genitori sono responsabili della salute dei figli e devono utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione perché crescano sani”. Riguardo, infine, al compito educativo va ribadito che si tratta di “un diritto - dovere originale e primario, derivato immediatamente dal disegno di Dio creatore e non da concessioni da parte di autorità umana. E’ un diritto - dovere insostituibile e inalienabile”. “Il volontario e predeterminato abbandono totale del compito educativo da parte dei genitori costituisce perciò presunzione di esclusione dello stesso *bonum prolis* se maturato prima del matrimonio stesso.

Dopo aver delineato, nei suoi essenziali contenuti, l’obbligazione che lega i genitori ai figli, la sentenza passa a trattare – con più diretto riferimento al caso concreto – gli aspetti psicopatologici della *fornitura delle cure* da parte dei genitori, ossia “quelle condizioni in cui i genitori non provvedono adeguatamente ai bisogni, fisici e psichici, del bambino in rapporto al momento evolutivo e all’età”. Essa ricomprende tre categorie cliniche (l’incuria, la discuria e l’ipercura) e, più specificamente, alcune patologie psicosessuali che possono rendere il coniuge-genitore gravemente incapace a sostenere gli oneri del matrimonio. Vengono così in considerazione l’abuso sessuale verso i minori, l’incesto e la pedofilia.

Affrontando più direttamente i profili giuridici relativi all'abuso sessuale verso i bambini (che veniva in considerazione nel caso concreto) in rapporto all'*incapacitas onera coniugalia assumendi*, la sentenza mette in guardia dal fenomeno della “sindrome da accuse sessuali di divorzio” (*SAID Syndrome*), che porta i coniugi in forte conflitto tra di loro ad aumentare le accuse sino al punto di arrivare a quella di abusi nei confronti dei figli. Occorre pertanto fare “molta attenzione a verificare bene la fondatezza delle accuse di incesto facendo riferimento anche alla documentazione dei tribunali civili e penali che hanno esaminato il caso”.

Altro punto importante da accertare è che “deve trattarsi di una incapacità preesistente al consenso anche se, naturalmente, gli effetti si riscontreranno solo dopo, nel corso della convivenza”. E' infatti evidente che l'abuso sessuale sui figli, non può che avvenire dopo la celebrazione delle nozze e la nascita di questi: ma dalle modalità e dai tempi nei quali si sono verificati i comportamenti di abuso si può ricavare con sicurezza l'esistenza di una grave patologia psicosessuale da cui il soggetto è affetto sin da prima delle nozze. Ed è proprio questo che si è verificato nel caso di specie, che presenta “fatti gravissimi di evidente perversione sessuale accaduti in modo ripetuto su una bambina di tre anni”.

La sentenza può così a buon diritto concludere che “il convenuto non poteva assolutamente sostenere l'onere educativo della prole in quanto, a motivo della propria tendenza patologica all'incesto, era ben lungi dal poter trasmettere alla figlia gli elementi essenziali di tipo educativo anzi ne ha completamente snaturato lo sviluppo evolutivo”. Non siamo quindi di fronte ad una semplice omissione di diritti educativi, ma “nell'ambito gravissimo dell'incesto e del maltrattamento

sessuale di minore che manifesta un elevatissimo grado di gravità della patologia psicosessuale nel convenuto”. Questi sicuramente “aveva in sé tale male fin da prima del matrimonio e che si è poi manifestato in tutta la sua mostruosità e virulenza in costanza di matrimonio”. Anche sotto il profilo dell’*incapacitas* di cui al n. 3 del can. 1095 va pertanto dichiarata, con piena certezza morale, la nullità del matrimonio.